



AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE IGIENICO - SANITARIO DA DESTINARSI ALL'ASILO NIDO COMUNALE "L'AQUILONE" - AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.G.L.S. 36/2023 _ CIG B8A3966603.

Il Comune di Monterotondo, con sede legale in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino n. 4, P.IVA02128361009 – Codice Fiscale 80140110588. rappresentato dalla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa Manuela Colacchi , ivi domiciliato per la carica e ai fini del presente atto

E

La ditta Impresa , (CF/P.IVA) - _____ nella figura del Rappresentante legale Sig _____ di seguito denominata Ditta Appaltante

- a) con Determinazione della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare l'Affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria ad uso scolastico, ai sensi della lett. b) dell'art. 50 del D. Lgs. n.36/2023, allo CF/P.IVA _____, secondo i criteri di affidamento descritti ed elencati di seguito;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ si è, altresì, provveduto all'approvazione dei documenti correlati al procedimento ivi allegati:
 - DGUE
 - Conto Corrente Dedicato
 - Schema di Lettera Commerciale/ Contratto
- c) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, è stata richiesta ed ottenuta apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC certificato INAIL_50835084 Data richiesta:29/09/2025 ; Data termine validità: 24/01/2026) della Ditta _____ CF/P.IVA _____;
- d) La Ditta Appaltante dichiara di conoscere, approvare e accettare integralmente tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati;
2. L'affidamento è regolato, oltre che dal presente contratto:
 - dall'offerta economica prodotta dall'affidatario;
 - dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
 - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti e di diritto privato;
 - dalla normativa regolante il settore;
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Art. 2
Oggetto dell'affidamento

L'Affidamento ha per oggetto la fornitura di materiale igienico- sanitario ad uso scolastico, da destinarsi alla igienizzazione dei locali dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone", per l'a. e. 2025- 2026, alla data della stipula del Contratto.



Il Codice Identificativo di Gara richiesto dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, (CIG) risulta essere B8A3966603 .

Art.3

Importo e carattere dell'affidamento

L'importo accordato per la fornitura di materiale igienico- sanitario ad uso scolastico, da destinarsi all'Asilo nido Comunale , per l'a. e.. 2025/2026, corrisponde alla somma complessiva pari ad euro **€ 1.272,35 IVA Inclusa (ovvero euro 1.057,40 + Iva del 22% pari ad euro 214,94)**.

Art. 4

Modalità di affidamento

Il servizio viene eseguito tramite procedura di Affidamento diretto sottosoglia, ai sensi della lett. b) dell'art. 50 del D. lgs 36/ 2023.

Art. 5

Contratto

Lo Schema di Contratto per Affidamento diretto della fornitura di materiale igienico- sanitario ad uso scolastico da destinarsi alla igienizzazione dei locali dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" sarà sottoscritto con firma digitale, nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. 36/ 2023.

Art. 6

Modalità di Pagamento

La fatturazione elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata a "Comune di Monterotondo", Piazza Angelo Frammartino, n.4 - 00015 Monterotondo, C.F. 80140110588 e P. IVA: 02128361009 – Codice Destinatario Fatturazione Elettronica:**XH60FJ**.

Il pagamento sarà disposto dalla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, a seguito dell'avvenuta prestazione del servizio ed entro 30 giorni dalla presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al rilascio del Documento di Regolarità contributiva -D.U.R.C..

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. irregolare si procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante per la liquidazione dell'importo applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, pertanto la fattura elettronica dovrà rispettare tale normativa fiscale. L'importo sarà versato tramite bonifico bancario o postale sul Conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta Appaltante, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Con tale corrispettivo l'Affidatario si intende pertanto compensato di qualsiasi spesa e costo inherente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte del Comune, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione, ovvero, a conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso il Soggetto Attuatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese.

Art. 7

Obbligazioni ed esecuzione

Il servizio dovrà essere erogato sulla base di quanto stabilito nell'art. 2 del presente contratto e nel rispetto delle condizioni generali di fornitura elencate nell'offerta di preventivo presentata all'Ente.

Qualora emergessero difformità tra quanto richiesto dal committente e quanto fornito dall'affidatario, sarà compito di quest'ultimo effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro i termini stabiliti dall'Ente, a seconda della difformità e dell'urgenza, integrazioni necessarie affinché il servizio risulti conforme a quanto richiesto. In ogni caso, la conclusione del servizio non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti o occulti, non rilevati all'atto dell'esecuzione della prestazione ma in un momento successivo, in questa circostanza seguirà comunicazione di effettuazione delle modifiche ed integrazioni necessarie al caso. La società dovrà realizzare le attività di cui all'artt. 2 e 3 entro 20 giorni dall'affidamento dell'incarico.



Qualora avvenissero mancate esecuzioni entro i termini pattuiti o carenze nell'esecuzione delle prestazioni, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto.

Art. 8

Penali

In caso di difformità rispetto ai termini indicati all'art. 7 del Contratto sarà applicata una penale pari allo 0,2% del corrispettivo, indicato all'articolo 3 del Contratto, per ogni giorno di calendario in cui persisterà tale difformità. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme rispetto a quanto pattuito nell'art. 7 del presente contratto e nelle condizioni generali di fornitura stabilite nell'offerta di preventivo presentata all'Ente, senza possibilità da parte della Ditta Appaltante di provvedere in nessun modo alla correzione di tali difformità, verrà meno l'interesse della Committente rispetto al servizio fornito risultante difforme da quello pattuito. In tal caso, il presente Contratto si risolve *ipso iure*, nulla sarà dovuto al Prestatore dei Servizi e la Committente si riserva di ripetere il risarcimento dell'eventuale maggior danno imputabile al ritardo.

Le penali maturate saranno dedotte dalla rata di saldo. In caso di incipienza sarà escussa la garanzia all'uopo prestata. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, indicato all'articolo 3 del Contratto. Ove tale limite massimo fosse raggiunto, la Committente potrà risolvere per inadempimento il Contratto, con facoltà di chiedere il risarcimento dei maggiori danni. In ipotesi di risoluzione, l'esecuzione delle residue prestazioni oggetto del Contratto potrà essere affidata a terzi con addebito all'affidatario dei relativi costi, con esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale il Soggetto Attuatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, la Amministrazione procederà ad applicare le sanzioni previste dal presente articolo. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Art. 9

Recesso e Risoluzione del Contratto

Per tutto ciò che attiene la risoluzione del contratto e il recesso da contratto si applicano le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 123 e 190 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.). Nel caso di gravi inadempienze contrattuali, Il Comune di Monterotondo è tenuto a contestare per iscritto, mezzo PEC, le inadempienze stesse, assegnando un congruo termine di 15 giorni per la rimozione delle medesime (diffida ad adempiere) entro il quale il Soggetto Attuatore dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali.

Trascorso tale termine, qualora il Soggetto Attuatore non abbia provveduto a sanare le inadempienze il contratto si intende risolto (art.1454 c.c.).

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto dell'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto;
- inadempienze contrattuali di cui all'art. 7.



L'affidatario può essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

Art. 11

Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

L'esecuzione della fornitura non implica rischi da interferenze e pertanto non ricorre la necessità di redigere il DUVRI. Il costo della sicurezza è pari a zero.

Art. 12

Tracciabilità

La ditta affidataria è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 13

Il Responsabile Unico del Progetto

La Responsabile Unica del Progetto è la Responsabile Unica del Progetto, art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 la Dr.ssa Marilena Mangogna , Responsabile E.Q. del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale, contatti:Peopolitiche.educative@comune.monterotondo.rm.it, Pec:comune.monterotondo.rm@pec.it

Art. 14

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 94- 98 del D. Lgs. 36/ 2023

Il contratto è stipulato sulla base di un'apposita autodichiarazione dell'operatore economico ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. Il caso di successivo accertamento del difetto nel possesso dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. All'affidatario sarà altresì applicata una penale pari al 10% del valore dell'Appalto.

Art. 15

Privacy e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Il Comune di Monterotondo informa l'affidatario del servizio ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, lo stesso viene designato come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Ai fini del presente comma il Comune di Monterotondo e l'affidatario del servizio sottoscrivono anche uno specifico accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016, allegato al presente contratto. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto, il soggetto affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgargli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterotondo con sede in Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (Roma). Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Monterotondo fornisce al soggetto affidatario l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto, sottoscritta dal professionista per lettura e integrale accettazione.

Art. 16

Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Tivoli. Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente la esecuzione del presente contratto è esclusa la giurisdizione arbitrale.

Art. 17



Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono l'offerta dell'affidatario, se contenente condizioni e servizi più favorevoli alla stazione appaltante, e le disposizioni del Codice Civile.

Per Il Comune di Monterotondo

La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona

Per accettazione

Per la Ditta Affidataria

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del fornitore,
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
attivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 c.c.;
dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
All'art.6 "Pagamenti della Fornitura";
All'art.7 "Obbligazioni ed esecuzione";
All'art.9 "Clausola risolutiva espressa"
All'art.16 "Foro competente"

Per accettazione

Per la Ditta Affidataria